

**COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - Consiglieri Comunali**
- Art. 2 - Prima seduta del Consiglio**
- Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio**

**TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 4 - Composizione**
- Art. 5 - Costituzione**
- Art. 6 - Presa d'atto del Consiglio**
- Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo**

**TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 8 - Istituzione e composizione**
- Art. 9 - Notizie sulla costituzione**
- Art. 10 - Insediamento**
- Art. 11 - Convocazione**
- Art. 12 - Funzionamento - Decisioni**
- Art. 13 - Partecipazione del Sindaco**
- Art. 14 - Segreteria - Verbalizzazione**
- Art. 15 - Assegnazione affari**
- Art. 16 - Indagini conoscitive**
- Art. 17 - Commissioni di controllo o di garanzia**
- Art. 18 - Sedute delle commissioni**

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO**

- Art. 19 - Sede riunioni**
- Art. 20 - Sessioni**
- Art. 21 - Convocazione**
- Art. 22 - Seduta della prima convocazione**
- Art. 23 - Seduta seconda convocazione**
- Art. 24 - Ordine del giorno**
- Art. 25 - Sedute - Adempimenti preliminari**
- Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute**

**TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

- Art. 27 - Ordine durante le sedute.**
- Art. 28 - Sanzioni disciplinari**
- Art. 29 - Tumulto in aula**
- Art. 30 - Comportamento del pubblico**
- Art. 31 - Prenotazione per la discussione**
- Art. 32 - Svolgimento interventi**
- Art. 33 - Durata interventi**

- Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive**
- Art. 35 - Fatto personale**
- Art. 36 - Udienze conoscitive**
- Art. 37 - Dichiarazione di voto**
- Art. 38 - Verifica numero legale**
- Art. 39 - votazione**
- Art. 40 - Irregolarità nella votazione**
- Art. 41 - Verbalizzazione riunioni**
- Art. 42 - Diritti dei Consiglieri**
- Art. 43 - Revoca e modifica deliberazioni**
- Art. 44 - Segretario – Incompatibilità**

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 45 - Diritto all'informazione dei Consiglieri**
- Art. 46 - Interrogazioni**
- Art. 47 - Risposta alle interrogazioni**
- Art. 48 - Interpellanze**
- Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze**
- Art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**
- Art. 51 - Mozioni**
- Art. 52 - Svolgimento delle mozioni**
- Art. 53 - Emendamenti alle mozioni**
- Art. 54 - Ordini del giorno riguardanti mozioni**
- Art. 55 - Votazione delle mozioni**

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori**
- Art. 57 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale**
- Art. 58 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**
- Art. 59 - Autonomia funzionale ed organizzazione del Consiglio**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è presieduta dallo stesso.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti,
 - giuramento del Sindaco,
 - comunicazione dei componenti della Giunta,
 - altri oggetti all'ordine del giorno.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, controfirmata per accettazione dal capogruppo o da tutti i membri del gruppo, di cui si intende far parte. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica

debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

3. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti non possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari che non abbiano un numero di almeno due Consiglieri .

Art. 5 - Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art. 6 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile del Consiglio, comunica l'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, la designazione dei Capigruppo ed ogni successiva variazione.

Art.7 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere, all'ordine del giorno.

2. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Istituzione e composizione

1. Con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti, determinandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento nel rispetto dei seguenti principi:

- Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

- La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
- L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
- In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
- Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9 - Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco rende nota l'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e ogni successiva variazione, e comunica al Consiglio, nella prima seduta utile, l'elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11 - Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12 – Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13 - Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine richiedere di essere sentiti sugli argomenti di discussione.

Art. 14 – Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione.
2. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 15 - Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17 - Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 17 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art. 10 dello statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 18 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivate decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 - Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala consiliare.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sala consiliare, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 - Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o addetta alla casa o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Il Sindaco può disporre inoltre, per argomenti di particolare importanza, l'affissione di appositi manifesti.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta della prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcune degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, non computando il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, non computando il Sindaco.
2. Ai fini della determinazione dei numeri di cui al presente articolo la frazioni decimali vengono arrotondate all'unità superiore.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23 - Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi in cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato, nel minor tempo possibile, soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso, nel minor tempo possibile, ai soli Consiglieri assenti.

Art. 24 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnatari, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 – Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, dà comunicazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
2. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
4. Informa poi l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione .

Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27 - Ordine durante le sedute.

1. Al Sindaco o a chi lo sostituisce, spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco o di chi lo sostituisce e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco o chi lo sostituisce, lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco o chi lo sostituisce può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco o chi lo sostituisce, può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula, per tutto il tempo della trattazione del punto all'ordine del giorno. La proposta viene messa ai voti senza discussione.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco o chi lo sostituisce, può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o che si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco o chi lo sostituisce, sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco o di chi lo sostituisce, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco o chi lo sostituisce, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31 - Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco o chi lo sostituisce, e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32 - Svolgimento interventi

1. Il Sindaco o chi lo sostituisce, concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco o a chi lo sostituisce; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno.

Art. 33 - Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco o a chi lo sostituisce,.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della L. 08.06.1990, n. 142;
 - b) I quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) I dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco o chi lo sostituisce, può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco o chi lo sostituisce, richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui ai commi precedenti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, una consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco o da chi lo sostituisce, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco o chi lo sostituisce, decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi,

gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il Difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di Ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco o da chi lo sostituisce, al Vice-Segretario o ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta o trascorsi trenta minuti dall'orario fissato per la seduta si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco o chi lo sostituisce, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero necessario dei Consiglieri. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39 - Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco o di chi lo sostituisce, nel rispetto delle norme dello Statuto.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. terminate le votazioni, il Sindaco o chi lo sostituisce, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, nel caso di votazione per scheda o per appello nominale, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco o chi lo sostituisce, su segnalazione degli scrutatori, dei consiglieri presenti o del

Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale o da chi lo sostituisce; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco o chi lo ha sostituito, e dal Segretario.

Art. 42 - Diritti dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44 - Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce, deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio, in assenza del Vice –Segretario, sceglie uno dei suoi membri, cui affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela

dell'Amministrazione comunale o delle persone a norma del regolamento sull'accesso..

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni Gruppo, oltre ovviamente ai Capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 46 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile e comunque non oltre sessanta giorni dall'interrogazione.

5. I Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti dandone lettura al Consiglio e depositando il testo presso la Presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediata risposta, il Sindaco assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i 10 giorni successivi all'adunanza.

Art. 47 - Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o di chi lo sostituisce, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco o di chi lo sostituisce, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata. Perché possa essere discussa dal Consiglio, la mozione dovrà essere firmata dal proponente e da almeno un altro consigliere e riferirsi ad argomenti di competenza del Consiglio.

Art. 52 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai quindici minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarire il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni che fossero formulate in termini sconvenienti e poco rispettose.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della L. 08.06.1990, n. 142; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli Assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della L. 23.04.1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 31, comma 2 bis, della L. 08.06.1990, n. 142, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di Consigliere.

Art. 58 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 59 - Autonomia funzionale ed organizzazione del Consiglio

2. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, della L. 08.06.1990, n. 142, è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione comunale allestisce e mette a disposizione dei Gruppi consiliari appositi spazi presso la residenza del Comune.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei Gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio di Segreteria.
5. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
6. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'Ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco o della conferenza dei capi gruppo.